



Fintech

22 gennaio 2021

L'attività degli intermediari bancari e finanziari si è costantemente trasformata nel tempo, per effetto dei cambiamenti intervenuti nella società e dell'innovazione tecnologica. Nell'ultimo decennio, per l'impatto combinato della crisi di fiducia che ha riguardato gli intermediari tradizionali e della impetuosa trasformazione digitale delle attività economiche, il cambiamento procede con un ritmo sconosciuto rispetto al passato, tanto da favorire una **rapida obsolescenza delle norme in vigore**, unita alla necessità di prevedere **nuove regole** per affrontare fenomeni del tutto nuovi.

Per descrivere il complesso dei cambiamenti in atto è emersa una etichetta: **FinTech**.

Con tale termine si faceva in origine riferimento alle applicazioni informatiche a supporto dell'attività di banche e imprese di investimento. Col tempo, invece, la definizione si è allargata a una grande varietà di servizi e tecnologie per le imprese e i privati, includendo un insieme di innovazioni relative a prodotti e servizi bancari, finanziari e assicurativi: pagamenti elettronici (*cashless*), piattaforme *on-line* per il prestito fra privati (*peer-to-peer lending*) o per l'investimento in progetti innovativi (*crowdfunding*), negoziazione automatizzata (*algo-trading*), consulenza automatizzata (*robo-advice*) e nuovi sistemi di gestione dei rischi assicurativi (*InsurTech*), per citare i più diffusi.

Le nuove forme di intermediazione bancaria, finanziaria e assicurativa

Il denominatore comune dei prodotti e servizi *FinTech* è l'applicazione delle tecnologie informatiche alla gestione della moneta, al circuito risparmio-investimento e alla gestione dei rischi bancari, finanziari e assicurativi. Molto spesso tali prodotti e servizi sono **sviluppati da società di nuova costituzione**, *start-up* i cui fondatori possiedono sia elevate competenze tecnologiche che una pregressa esperienza nei settori in argomento.

Il **2009** è l'anno in cui viene convenzionalmente fissata l'origine del *FinTech*: mentre gli operatori tradizionali facevano i conti con la crisi e il conseguente crollo della fiducia dei loro clienti, fiorivano possibilità di incontro fra esperti di tecnologia e finanza, che portavano alla nascita, *in primis*, della **cripto-valuta Bitcoin**.

Le **tecnologie** sviluppate a partire da quel momento si sono **diffuse con una rapidità sconosciuta in passato, grazie alle nuove reti**: internet, *social network* e *smartphone* hanno ridotto le barriere che normalmente caratterizzano i settori bancario, finanziario e assicurativo, offrendo la possibilità a nuove imprese di fare concorrenza ai tradizionali "giganti" (*incumbent*).

Questi ultimi, nella fase iniziale del cambiamento, si sono trovati a sostenere i significativi costi di adeguamento alle norme approvate per contrastare gli effetti della crisi. Così, impegnati a rafforzare i requisiti patrimoniali, a segnalare in modo sempre più preciso le transazioni effettuate, a definire nuove procedure di tutela dei clienti, gli intermediari tradizionali hanno dedicato minore attenzione all'innovazione, proprio nel momento in cui si andavano creando le condizioni per una **rapida sostituzione delle tecnologie** utilizzate nel settore.

Inoltre, nel tentativo di contrastare il fenomeno della riduzione dell'erogazione del credito (*credit crunch*) osservato dopo la crisi, che ha inciso soprattutto sulle piccole-medie imprese (PMI), diversi Paesi membri hanno introdotto misure per lo sviluppo della cd. **finanza alternativa**. Tali misure hanno riguardato sia l'introduzione di incentivi fiscali per gli investimenti diretti in PMI, sia l'istituzione di **ambiti normativi semplificati** o spazi di sperimentazione normativa (cd. *regulatory sandbox*) volti a creare un ambiente favorevole all'innovazione finanziaria.

Nei *regulatory sandbox* viene consentito alle imprese, con riferimento a specifiche e limitate attività innovative (ad es. consulenza automatizzata nel Regno Unito ed *equity crowdfunding* in Italia), di non dover

sopportare il complesso dei costi (tra cui quello di conformità normativa) cui sono soggetti gli intermediari tradizionali. L'obiettivo è **favorire la competizione** in settori con livelli elevati di regolazione e **ridurre i costi a carico dei consumatori finali**. Queste politiche hanno favorito la creazione di un binomio fra nuovi intermediari finanziari e imprese innovative, intrinsecamente caratterizzate da elevati livelli di rischio e, dunque, prime "vittime" del razionamento del credito derivante dalla crisi.

Al di là dell'Unione europea, il sostegno all'innovazione finanziaria ha caratterizzato le politiche pubbliche anche negli Stati Uniti e in Asia, tanto che la **dimensione del fenomeno FinTech è divenuta globale**. I principali attori di questo cambiamento sono state innanzitutto le *start-up*, cui si sono aggiunte, di recente ma con **investimenti assai rilevanti**, alcune delle **tradizionali istituzioni finanziarie** (che meglio hanno affrontato le difficoltà della crisi) e le più importanti **società di informazione tecnologica** (le c.d. GAFA - Google, Amazon, Facebook, Apple - ma anche tutte le altre principali società dell'*Information Technology*).

In tale contesto, quella che nasce come una sfida fra intermediari tradizionali e intermediari innovativi sembra evolvere verso una dinamica di **integrazione industriale** (attraverso collaborazioni o veri e propri processi di acquisizione), nel momento in cui gli *outsiders*, i citati "giganti" della tecnologia dell'informazione, appaiono davvero in grado di diversificare la propria attività irrompendo nel settore bancario e finanziario. La tendenza ad una dinamica di collaborazione e integrazione fra "vecchi" e "nuovi" operatori è testimoniata dai dati sulle fusioni ed acquisizioni di società *FinTech* da parte di istituzioni finanziarie, che dopo il 2010 sono state circa trenta all'anno, per un ammontare medio di investimenti di circa 2 miliardi di dollari.

I settori

Secondo lo IOSCO (*International Organization of Securities Commissions*, l'organizzazione internazionale delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari), le imprese che a vario titolo vengono inquadrare come parte del fenomeno *FinTech* operano all'interno di settori riconducibili ad **otto macro-aree**:

1. **pagamenti**: le principali applicazioni riguardano la gestione elettronica dei pagamenti, inclusi i pagamenti via *mobile*, i trasferimenti di denaro transfrontalieri, e, in generale, tutte quelle tecnologie che rendono più economica e sicura la circolazione dematerializzata del denaro rispetto al suo trasferimento fisico;
2. **assicurazioni (cd. InsurTech)**: le principali applicazioni riguardano l'utilizzo di analisi predittive (punto 7) per migliorare la capacità delle compagnie di strutturare prodotti ritagliati sulle esigenze dei clienti;
3. **pianificazione finanziaria**: con riferimento alle tecnologie che semplificano le modalità di pianificazione, l'elaborazione di scenari e dati in genere, per programmare i piani di investimento a lunga scadenza, in particolare di tipo pensionistico;
4. **crowdinvesting**: insieme diversificato di piattaforme *on-line* che facilitano lo scambio fra soggetti in *surplus* finanziario e soggetti in deficit. Le forme più comuni riguardano i prestiti fra privati (*peer-to-peer lending*) e il finanziamento di progetti imprenditoriali (che a sua volta assume le diverse forme di *reward crowdfunding*, *equity crowdfunding*, *debt crowdfunding*, *real estate crowdfunding*). L'ultima evoluzione della "raccolta *on-line*", l'*initial coin offering* (ICO), sfrutta i vantaggi della tecnologia *blockchain* (punto 6) per minimizzare i costi di intermediazione e raccogliere capitale in cambio di "contratti" (*token*) che possono prevedere le più svariate prestazioni;
5. **investimenti e trading**: diversamente dal *crowdinvesting*, in questa macro-area vengono inserite, da una parte, quelle tecnologie che supportano operatori (anche e soprattutto) tradizionali nell'**automatizzazione** dei processi decisionali di **negoziazione** sul mercato secondario (*high frequency trading*) o nella elaborazione di **raccomandazioni di investimento** personalizzate (*roboadvisory*) e, dall'altra, quei *social network* "tematici" in cui le relazioni ruotano sostanzialmente intorno alle proprie scelte di portafoglio (cd. piattaforme di **social trading**);
6. **blockchain** (o *Distributed Ledger Technologies* - DLT): la "catena a blocchi" è un **registro dematerializzato di transazioni** che vengono archiviate a intervalli temporali prefissati che costituiscono, appunto, i blocchi o anelli di una catena di negoziazioni. Il registro viene condiviso da tutti coloro che operano all'interno di una data "rete distribuita" (*distributed ledger*) di PC, le transazioni vengono regolate in pochi minuti e i relativi dati vengono salvati per garantirne la tracciabilità. Gli operatori non sono identificati con il loro nome ma sono identificabili attraverso i codici legati alla crittografia. Non è, dunque, un sistema anonimo, ma un sistema che consente, a date condizioni, di risalire ai soggetti che hanno effettuato specifiche transazioni. Questa tecnologia era stata inizialmente

utilizzata per lo scambio di *Bitcoin* (è, a tutt'oggi, la tecnologia sottostante alle principali cripto valute esistenti) ed è considerata come l'innovazione potenzialmente più dirompente per l'intero settore. Pur essendo nata come infrastruttura alla base dello scambio di *bitcoin*, la *blockchain* è una tecnologia che appare avere delle potenzialità molto più ampie. In generale, si presta a essere utilizzata in tutti gli ambiti in cui è necessario registrare e archiviare elementi di interazione tra più persone o gruppi. Per questo è oggi al centro dell'attenzione di tutte le istituzioni finanziarie, dalle Banche Centrali alle piccole *start-up*, che sembrano intenzionate ad investire in modo significativo per implementare la tecnologia e renderla applicabile allo scambio di titoli sui mercati e alla gestione dei pubblici registri, fino a immaginarne l'impiego come strumento alternativo al seggio elettorale (cd. *ballotchain*), proprio perché ogni transazione viene sorvegliata da una rete di nodi che ne garantiscono la correttezza e ne possono mantenere l'anonimato. Fra gli altri, uno dei principali aspetti di interesse della *blockchain* è che essa rappresenta un sistema di gestione documentale dematerializzato in grado di regolare lo scambio dei cd. **token**, letteralmente "gettoni", che hanno però una caratteristica fondamentale rispetto a quelli non virtuali: possono essere scritti, o meglio programmati, e interpretati nella maniera più opportuna, ragion per cui, pur nascendo da un'idea semplice come le *fiches* del casinò, o i buoni pasto, possono diventare qualcosa di molto più complesso, simile a un vero e proprio contratto, le cui clausole possono essere eseguite direttamente attraverso il sistema (si parla per questo di **smart contracts**);

7. **ricerca e analisi delle informazioni**: strumenti che consentono la visualizzazione e l'analisi di enormi quantità di dati (cd. *Big Data*) per orientare i processi di sviluppo e commercializzazione di prodotti e servizi verso esigenze e caratteristiche misurate da sistemi di indicatori;
8. **sicurezza**: operazioni (creazione dell'identità digitale, autenticazione, gestione delle frodi, crittografia) che consentono la certezza e la sicurezza delle azioni svolte dagli esseri umani attraverso la rete. Senza tali presidi la trasformazione digitale non potrebbe significativamente essere impiegata in settori che nascono per denominare, trasferire e, al di sopra di ogni cosa, tutelare la ricchezza materiale delle persone.

La principale conseguenza dei cambiamenti tecnologici identificati con il termine *FinTech* è quella di aver generato **nuove forme di intermediazione**, che appaiono in grado di ridurre i costi e di garantire una migliore esperienza d'uso (*user experience*) ai clienti. I fattori chiave del cambiamento sono quegli strumenti informatici (piattaforme *on-line*, *smartphone*, *social network*, *blockchain*, interfacce di programmazione delle applicazioni) che **valorizzano le interazioni fra operatori** (cd. *peer-to-peer*) e, allo stesso tempo, **rinnovano la centralità degli intermediari**, in particolare con riferimento alla sicurezza delle operazioni e all'utilizzo della enorme quantità di dati presenti nella rete.

Le prospettive normative

Un tale cambiamento di prospettiva, oltre a far emergere l'esigenza di **regole nuove**, porta con sé la inevitabile **ridefinizione di categorie del diritto**: si pensi, ad esempio, al concetto di "territorio", che sta progressivamente perdendo la qualità di spazio di esercizio di una determinata sovranità, per divenire una entità liquida, che rende sempre più difficile identificare "dove" avvengano le operazioni finanziarie e quali regole debbano essere applicate. Alla luce di tali considerazioni, **i servizi bancari e finanziari sembrano destinati ad una disciplina sempre più armonizzata a livello europeo (e globale)**.

D'altra parte, in un mondo in cui la produzione, elaborazione e trasmissione di informazioni diviene sempre più rapida e meno costosa, anche le istituzioni pubbliche possono trovare nuovi strumenti in grado di migliorare l'attività di vigilanza. Il riferimento è, in particolare, a un importante fenomeno sviluppatosi nell'industria bancaria e finanziaria al fine di ridurre gli ingenti costi di conformità imposti dalla normativa *post-crisi*: il **RegTech**. Con questo termine viene indicato l'utilizzo, da parte delle imprese finanziarie, di *software* per l'automazione delle procedure di *compliance*, attraverso cui ottenere un aumento di efficacia della corrispondente funzione aziendale, riducendone contemporaneamente i relativi costi. Questa automazione ha dato avvio ad un'ingente elaborazione e produzione di nuovi dati, con ripercussioni anche sulle Autorità, impegnate in una costante e non agevole attività di analisi e controllo dei medesimi. Rispetto alla tradizionale necessità di limitare gli oneri amministrativi per i soggetti vigilati, diviene oggi essenziale per le Autorità di vigilanza dotarsi delle risorse e competenze necessarie per sfruttare questo cambio di paradigma, definendo con attenzione quali dati prendere in considerazione, in che tempi e con quali modalità.

Le iniziative istituzionali

Il fenomeno del *FinTech* è stato oggetto di numerose iniziative di approfondimento condotte dalle istituzioni nel recente passato. In particolare, in questa sede, facendo riferimento a documenti prodotti in ambito nazionale, si ritiene necessario citare l'[indagine conoscitiva della Camera dei Deputati](#), che ha ascoltato più di trenta esperti, imprenditori, docenti universitari e rappresentanti delle istituzioni fra il 12 settembre e il 13 dicembre del 2017 e l'[indagine conoscitiva della Banca d'Italia](#) "sull'adozione delle innovazioni tecnologiche applicate ai servizi finanziari". Anche la [Consob](#) ha portato avanti un progetto di studio sul tema, al quale hanno partecipato circa 70 tra docenti e ricercatori appartenenti a 15 atenei italiani, e i primi risultati sono stati presentati al *Fintech District* di Milano il 5 dicembre 2017.

Anche a esito dei lavori parlamentari, i commi dal 2-bis al 2-decies dell'articolo 36 del decreto n. 34 del 2019 (decreto crescita) hanno introdotto norme volte a promuovere l'innovazione e la competizione del mercato dei capitali, attraverso la creazione di uno **spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo** per le imprese del settore finanziario che operano attraverso la tecnologia (cd. *Fintech*), con una **regolamentazione semplificata, assicurando un livello di protezione adeguata per gli investitori**. A tali fini, il **comma 2-bis delega al Ministro dell'economia e delle finanze (MEF)**, sentite la Banca d'Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e l'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), **l'adozione, entro centottanta giorni** dalla data di entrata in della legge di conversione del decreto crescita, di uno o più **regolamenti** per definire le **condizioni** e le **modalità di svolgimento** di una **sperimentazione** (cd. *regulatory sandbox*) per le **attività** che perseguono **l'innovazione di servizi e prodotti finanziari, creditizi e assicurativi mediante l'utilizzo nuove tecnologie**. Fra queste, a titolo esemplificativo, vengono espressamente citate nel testo della disposizione l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti (*Distributed Ledger Technology*, o DLT, la cui applicazione più nota è rappresentata dalla *blockchain*). Si tratta di un ambito competitivo che ha conosciuto un significativo sviluppo nell'ultimo decennio e che viene identificato con la sigla "*Fintech*". Il termine è stato **prorogato al 31 gennaio 2021 per effetto dell'articolo 1, comma 4-undecies del decreto legge n. 125 del 2020**.

Con specifico riferimento **all'Unione Europea**, nel corso della riunione del **Consiglio ECOFIN del 6 ottobre 2020** vi è stato uno scambio di opinioni sul "[Pacchetto sulla finanza digitale](#)" presentato dalla Commissione europea il 24 settembre 2020. Del pacchetto fanno parte due comunicazioni strategiche in materia di [finanza digitale](#) e [pagamenti al dettaglio](#), nonché tre proposte legislative sulle cripto-attività, su un regime "pilota" per infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia dei registri distribuiti (*blockchain*) e sulla resilienza digitale operativa del settore finanziario.

Il pacchetto è volto a ridurre la frammentazione del mercato, promuovere la concorrenza e favorire l'innovazione contenendone i rischi legati alla stabilità finanziaria, alla protezione dei consumatori e all'antiriciclaggio. Nell'illustrazione delle proposte sarebbe stato mostrato apprezzamento per [il report sull'euro digitale pubblicato](#) dalla Banca centrale europea (BCE) il 2 ottobre 2020. I ministri hanno espresso il loro sostegno alle proposte della Commissione. Il dibattito si è concentrato sul settore dei pagamenti al dettaglio, in cui negli ultimi anni si sono registrati miglioramenti di rilievo per quanto il mercato dell'UE sia ancora frammentato e dipenda in larga misura dai grandi attori globali. La presidenza ha messo in evidenza la sua intenzione di lavorare intensamente alle proposte legislative.

La strategia in materia di finanza digitale prevede 4 ambiti di obiettivi e strumenti:

1. rimuovere la frammentazione del mercato unico digitale: la Commissione ritiene opportuno che entro il 2024 l'UE attui un solido quadro normativo che permetta l'utilizzo di soluzioni interoperabili per l'identità digitale, così da consentire ai nuovi clienti di accedere ai servizi finanziari in modo rapido e semplice ("*onboarding*"). Tale quadro dovrebbe essere basato su norme in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo più armonizzate, nonché sulla revisione del quadro in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche (regolamento eIDAS). Il riutilizzo dei dati del cliente dovrebbe essere subordinato al consenso informato del cliente stesso, consenso basato sulla piena trasparenza in merito alle conseguenze e alle implicazioni di tale

- riutilizzo. Entro il 2024, inoltre, la Commissione che il principio del sistema del "passaporto" e dello sportello unico per il rilascio delle autorizzazioni dovrebbe essere applicato in tutti i settori con un forte potenziale per la finanza digitale. Le imprese dovrebbero poter contare sulla stretta collaborazione tra i facilitatori dell'innovazione in materia di vigilanza nazionali del [forum europeo dei facilitatori in materia di innovazione](#) (*European Forum for Innovation Facilitators* - EFIF) e su una nuova piattaforma dell'UE per la finanza digitale. Nel 2021, la Commissione proporrà l'armonizzazione delle norme sull'*onboarding* dei clienti e partirà dall'imminente riesame del regolamento eIDAS per attuare un quadro transfrontaliero interoperabile per le identità digitali. La Commissione valuterà la necessità di introdurre ulteriori regimi armonizzati in materia di rilascio di autorizzazioni e di "passaporto", collaborerà con le autorità europee di vigilanza (AEV) al fine di rafforzare l'EFIF e istituirà una piattaforma dell'UE per la finanza digitale allo scopo di incoraggiare la cooperazione tra portatori di interessi pubblici e privati;
2. adeguare il quadro normativo dell'UE per favorire l'innovazione digitale: in tale ambito la Commissione [propone un nuovo quadro normativo dell'UE per le cripto-attività](#), che comprende *token* correlati ad attività (conosciuti anche come "*stablecoin*") e "*utility token*". Tramite riesami costanti, la Commissione intende rimuovere i potenziali ostacoli normativi sostanziali all'innovazione derivanti dalla legislazione in materia di servizi finanziari. Fornirà su base regolare orientamenti interpretativi sulle modalità di applicazione della normativa vigente in materia di servizi finanziari alle nuove tecnologie. Ulteriori orientamenti interpretativi sull'applicazione delle norme esistenti miglioreranno la chiarezza normativa, permettendo al settore finanziario di conseguire una maggiore efficienza mediante un utilizzo più ampio della tecnologia di registro distribuito (*Distributed Ledger Technology* - DLT) nell'ambito dei mercati dei capitali, pur continuando a rispettare le norme di sicurezza e mantenendo un alto livello di protezione dell'utente. Al riguardo, la Commissione [propone un nuovo quadro normativo per infrastrutture di mercato basate sulla DLT](#);
 3. promuovere l'innovazione guidata dai dati nella finanza istituendo uno spazio comune di dati finanziari: la Commissione modificherà la normativa dell'UE, al fine di garantire che le informative al pubblico siano rese disponibili in formati standardizzati e leggibili meccanicamente e metterà a punto un'infrastruttura per l'informativa al pubblico finanziata dall'UE. Nel 2021 la Commissione presenterà una strategia sui dati di vigilanza. La Commissione presenterà una proposta legislativa su un nuovo quadro in materia di finanza aperta entro la metà del 2022, partendo da iniziative più ampie in materia di accesso ai dati alle quali la proposta sarà pienamente allineata;
 4. far fronte alle sfide e ai rischi connessi alla trasformazione digitale: la Commissione intende realizzare, entro la metà del 2022, i necessari adattamenti dell'attuale quadro normativo in materia di servizi finanziari per quanto riguarda la protezione del consumatore e le norme prudenziali, al fine di proteggere gli utenti finali della finanza digitale, salvaguardare la stabilità finanziaria, proteggere l'integrità del settore finanziario dell'UE e garantire la parità di condizioni. Al riguardo, la Commissione propone un nuovo quadro dell'UE per il [rafforzamento della resilienza operativa digitale per i settori della finanza in tutta l'Unione](#), al fine di migliorare la gestione del rischio relativo alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) di vari istituti finanziari, compresi i prestatori di servizi di pagamento. Tale iniziativa è coerente con la direttiva sulle infrastrutture critiche europee. La Commissione lavorerà in stretto coordinamento con l'ABE per avvalersi degli insegnamenti tratti dall'attuazione degli orientamenti dell'ABE sulle TIC e la gestione dei rischi per la sicurezza, che sono applicabili dal giugno 2020.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla [Nota](#) sul Consiglio ECOFIN del 6 ottobre 2020 predisposta dal Senato.

Si ricorda inoltre che il 17 maggio 2017 il **Parlamento Europeo** ha approvato una [Risoluzione sul FinTech](#) mediante la quale, dichiarando di accogliere "*favorevolmente i nuovi sviluppi nel settore della tecnologia finanziaria*", ha invitato la Commissione Europea a elaborare un piano d'azione globale in materia di *FinTech* nel quadro delle sue strategie per l'Unione dei mercati dei capitali e per il Mercato unico digitale, che potesse contribuire in generale al conseguimento di un sistema finanziario europeo efficiente e competitivo.

In precedenza, il 23 marzo 2017, la **Commissione Europea** aveva organizzato una [conferenza](#) sul tema "*Is EU regulation fit for new financial technologies?*". A margine della conferenza - che ha riunito istituzioni, regolatori, operatori e studiosi da tutta Europa - la Commissione ha presentato un **Piano d'azione** sulla tutela dei consumatori nell'ambito dei servizi finanziari. In tale contesto, è emerso che **l'esigenza fondamentale** non risiede nell'adozione di nuove norme ma piuttosto nell'**applicazione** e nell'**adattamento della normativa esistente alle innovazioni nel settore dei servizi finanziari determinati dal FinTech**. Per raccogliere le opinioni degli stakeholder la Commissione ha lanciato, quindi, una [consultazione pubblica](#)

che si è conclusa il 15 giugno 2017. Nelle risposte alla consultazione pubblica molti partecipanti hanno sottolineato che le tecnologie finanziarie, e l'innovazione tecnologica in generale, sono stati i motori dello sviluppo del settore finanziario, aprendo nuove opportunità in termini di accesso ai finanziamenti, efficienza operativa, riduzione dei costi e concorrenza. A distanza quasi di un anno, dopo attenta valutazione dei contributi pervenuti in consultazione e degli ulteriori e costanti sviluppi del mercato, l'8 marzo 2018 la Commissione europea aveva presentato un [Piano d'azione sul FinTech](#), parte della strategia per un **mercato unico digitale**, con il quale mira a creare le condizioni per rendere l'Europa "*un polo mondiale per le tecnologie finanziarie*", a vantaggio di imprese e investitori. Oltre a intervenire sui servizi direttamente offerti dalle nuove piattaforme agli investitori, il Piano si concentra sul rapido sviluppo delle nuove tecnologie di supporto alle operazioni (come la *blockchain*, l'intelligenza artificiale e i servizi di gestione dei dati) cercando di bilanciare la **promozione dell'innovazione** e la tutela degli investitori rispetto ai rischi per la loro **sicurezza informatica**.

Elemento qualificante del piano è il **regolamento per le piattaforme di crowdfunding** che intendono raccogliere fondi su base transfrontaliera, per consentire ai gestori di richiedere l'autorizzazione direttamente all'ESMA (cd. *opt-in*), potendo in tal modo operare su base transnazionale sotto la vigilanza della stessa autorità europea. Dopo un lungo percorso **il Regolamento europeo 2020/1503 sul crowdfunding è entrato in vigore** e la sua applicazione è prevista a decorrere **dal 10 novembre 2021**.